



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

Prot..

n. 115 Reg Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Approvazione scheda di valutazione per
l'assunzione economica temporanea - Statutele

L'anno Duemila quattordici addì dici del mese
di ottobre, alle ore quattordici e venti segg. Nella Casa Comunale
e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la
Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. IL SINDACO
Santo Grazio Caruso e con l'intervento dei Sigg.

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	RANERI SEBASTIANO	X	
2	DI SALVO ROBERTO	X	
3	LEONE MARIA GRAZIA	X	
4	ROMANO SANTO		X

Non sono intervenuti gli Assessori: Romano Santo

Partecipa il Segretario del Comune D. No Merino Scandura

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 117 R.G. del
10 ottobre 2014

Richiamate le motivazioni indicata nella stessa in base ai presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto.

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art.53 di cui alla L.142/90 così come recepita dalla L.R.48/91 ss.mm. di cui all'art. 12 della L.R. n.30/2000 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che, per la spesa conseguente, vi è l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

Con voto unanime nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di deliberazione n. 117 del 10-10-2014



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO
PROVINCIA DI CATANIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI GIUNTA MUNICIPALE N. 115 DEL 10-10-2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

Da sottoporre all'organo deliberante

N. 115 DEL 10-10-2014

SETTORE:

2°

Ufficio Proponente:

Oggetto:

Approvazione schede di valutazione
per l'assistenza economica temporanea

L'ISTRUTTORE ADDETTO

L'Assessore ai Servizi Sociali

Premesso che:

- il fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale che caratterizza il Comune di Aci Sant'Antonio impone ai Servizi Sociali di proporre interventi innovativi ed adeguati a contenere il disagio;
- nel territorio risulta evidente la crescita del numero dei nuclei familiari in situazione di povertà e che sempre più alto appare il tasso di disoccupazione strutturale e ciclica che colpisce trasversalmente tutte le fasce di età;
- l'Amministrazione Comunale si prefigge lo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico individuale, familiare e sociale provvedendo alla realizzazione di interventi che concorrano alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale ed alla rimozione delle cause che ostacolano il libero sviluppo della personalità dell'uomo come enunciato dagli artt. 3 e 38 della Costituzione;
- secondo quanto stabilito dall'art. 1 del Regolamento per l'erogazione di interventi assistenziali di tipo economico, approvato con atto C.C n. 103 del 20/11/1998 e modificato con atto C.C n. 16 del 29/02/2000, "*L'assistenza economica non deve essere considerata l'unico servizio in grado di rimuovere le cause dello stato di bisogno e pertanto prima di ricorrere ad essa, i alternativa ad essa, possono essere attivati altri servizi di diversa natura, ai quali va data maggiore rilevanza*" la delibera G.M n. 54 del 28/04/2014 "*Approvazione progetto per la realizzazione di servizi di pubblica utilità in alternativa all'assistenza economica, a favore di soggetti in stato di disagio socio economico*" ha disciplinato le modalità di realizzazione dei servizi di pubblica utilità, la loro durata, i costi, i requisiti per l'accesso e i criteri di realizzazione della graduatoria oltre alla allegata scheda di valutazione;
- essendo già stata prevista, quindi, un'alternativa al sussidio economico che avesse lo scopo di dare dignità alle situazioni di povertà valorizzando le potenzialità dei soggetti da assistere mediante la realizzazione di servizi di pubblica utilità, si ritiene necessario procedere all'articolazione del sistema di "Interventi economici a carattere temporaneo" ed agli "Interventi economici a carattere straordinario" come previsto dal succitato Regolamento C.C n. 103 del 20/11/1998 e modificato con atto C.C n. 16 del 29/02/2000

Dato atto che:

- come disciplinato dall'art.14 del Regolamento per l'erogazione di interventi assistenziali di tipo economico, approvato con atto C.C n. 103 del 20/11/1998 e modificato con atto C.C n. 16 del 29/02/2000, consiste in un sussidio erogato "UNA TANTUM" a favore del richiedente e del nucleo familiare che si trovino a dovere fronteggiare un'improvvisa e straordinaria situazione di disagio derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito, e che l'entità del contributo non può superare il 50% delle spese sostenute dal richiedente;
- la presentazione delle istanze per l'assegno economico straordinario può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno (Art. 31 Regolamento per l'erogazione d'interventi assistenziali di tipo economico approvato con atto C.C n. 103 del 20/11/1998 e modificato con atto C.C n. 16 del 29/02/2000);
- il beneficiario della prestazione straordinaria deve, entro sessanta giorni dalla liquidazione del contributo, documentare la spesa sostenuta ed è tenuto alla restituzione totale se la stessa non corrisponde a quanto richiesto, o parziale se la spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata;

Ritenuto di poter proporre all'ufficio di Servizio Sociale, sulla base della eccezionalità della situazione dimostrata, di disporre l'erogazione di una somma compresa tra € 150,00 e € 500,00.

Precisato che per assistenza economica in forma temporanea si intende l'erogazione di un contributo che può, in casi di particolare necessità, essere reiterato per un periodo massimo di tre mesi, in presenza di situazioni personali o familiari contingenti tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il richiedente o il relativo nucleo familiare normalmente dispongono;

Che sono da considerarsi situazioni personali o familiari contingenti le seguenti ipotesi:

- a) malattia di un componente del nucleo familiare tale da comportare un notevole esborso di denaro;
- b) perdita della fonte di reddito del richiedente o del principale percettore di reddito del nucleo familiare (licenziamento, perdita dell'occupazione, morte, abbandono, carcerazione, provvedimenti restrittivi della libertà del richiedente o del capo famiglia);
- c) stato di separazione, anche di fatto, dei coniugi;
- d) ogni altro caso non specificatamente previsto ma assimilabili ai precedenti;

Che la presentazione delle istanze per l'assistenza economica a carattere temporaneo può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno (Art. 31 Regolamento per l'erogazione d'interventi assistenziali di tipo economico approvato con atto C.C n. 103 del 20/11/1998 e modificato con atto C.C n. 16 del 29/02/2000);

Che gli interventi economici temporanei, sotto forma di sussidio, costituiscono una forma di intervento, limitata nel tempo e con scadenza annuale, destinati:

1. ai soggetti inabili al lavoro che, in quanto tali, non possono beneficiare dell'assistenza economica tramite servizi di pubblica utilità;
2. ai soggetti che pur avendone fatto richiesta non hanno beneficiato dell'assistenza economica tramite servizi di pubblica utilità;
3. ai soggetti che non avendone fatto richiesta, pur possedendone i requisiti, non sono inseriti nell'annuale graduatoria dell'assistenza economica tramite servizi di pubblica utilità;

Che l'entità del contributo mensile è commisurata al superamento della situazione contingente ed è proporzionata alla situazione complessiva del richiedente: reddito, stato di famiglia, situazione sociale e sanitaria, eccezionalità dell'evento subito e che è sempre determinata dalla disponibilità di bilancio.

Che spetta esclusivamente agli operatori dell'Ufficio di Servizio Sociale la funzione di accertamento e di valutazione dello stato di reale bisogno del nucleo familiare, oltre che di proposta in ordine all'entità esatta del contributo finanziario;

Ritenuto di poter proporre che:

- l'importo possa variare da € 150,00 ad € 500,00.
- a seguito della presentazione delle istanze l'ufficio valuti la richiesta attenendosi ai seguenti criteri:
 - Malattia certificata di uno dei componenti il nucleo familiare

- Presenza nel nucleo familiare di altri disoccupati o licenziati di età superiore ai 45 anni che non percepiscono pensione o di familiare di disoccupati, di età inferiore ai 45 anni
- Coniuge non presente in famiglia (decesso, allontanamento, abbandono, separazione anche di fatto, detenzione o impossibilità a svolgere attività lavorativa a causa di malattia)
- Utente richiedente sottoposto a provvedimento dell'autorità giudiziaria o a misure restrittive o che ha già scontato una pena
- Affitto o mutuo della casa o sfratto esecutivo
- Analoghe situazioni che dimostrino il reale stato di bisogno in cui versa l'utente

Tenuto conto della scheda di valutazione per l'erogazione dell'assistenza economica temporanea, che si allega alla presente;

Visto lo statuto Comunale ;

Attesa la competenza dell'organo a deliberare ai sensi della L.r. n. 48/1991 e della L.r. n. 44/91;

Dato atto che sulla presente proposta deliberativa sono stati resi i pareri obbligatori prescritti dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000;

Tutto quanto premesso è considerato;

PROPONE

1. Di impartire all'ufficio di Solidarietà sociale le superiori direttive per l'erogazione di contributi economici.
2. Approvare la scheda di valutazione per l'assistenza economica temporanea elaborata sulla base delle indicazioni più volte citate.
3. Autorizzare il Responsabile del Settore II, fatta salva la coerenza con i criteri generali di cui al Regolamento per l'erogazione di interventi assistenziali di tipo economico, approvato con atto C.C. n. 103 del 20/11/1998 e modificato con atto C.C. n. 16 del 29/02/2000, a concedere il contributo economico temporaneo secondo la scheda di valutazione che si allega;
4. Di dare atto che l'erogazione dei contributi di cui trattasi è vincolata alla disponibilità di bilancio;
5. Di assegnare al Responsabile Settore II per le finalità di cui sopra l'importo di € 6.000,00.
6. Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore II

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta

Data 10-10-2014

IL CAPO SETTORE

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (comporta il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio). PARERE NON DAVUTO

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Data 10-10-2014

IL RESPONSABILE

Direttivo Contabile Economico

Rag. Antonio Di Prima

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap s denominato

Previsione iniziale Euro

Impegni precedenti Euro

DISPONIBILITA' Euro

IMPEGNO ALLA PRESENTE n Euro

DISPONIBILITA' RESIDUA Euro


Data IL RESPONSABILE



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE



L'ASSESSORE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal _____ è divenuta esecutiva il: _____

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. _____ DEL _____

SCHEDA VALUTAZIONE PER ASSISTENZA ECONOMICA TEMPORANEA

Il Signor.....nato a.....
il..... residente ad.....
in Telefono.....

1) REQUISITI:

- Soggetto inabile al lavoro
- Soggetto che non ha beneficiato dell'assistenza economica per assegno civico o non ricompreso in graduatoria

2) REDDITO ISE

- Inferiore a € 9.000,00

1) COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

- a) €150,00 per nucleo familiare composto da una sola persona
- b) € 200,00 per nucleo familiare composto da due persone
- c) € 250,00 per nucleo familiare composto da tre persone
- d) € 300,00 per nucleo familiare composto da quattro o più persone

2) DISAGIO SOCIALE

- Malattia certificata di uno dei componenti il nucleo familiare
- Presenza nel nucleo familiare di altri disoccupati o licenziati di età superiore ai 45 anni che non percepiscono pensione o di familiare di disoccupati, di età inferiore ai 45 anni
- Coniuge non presente in famiglia (decesso, allontanamento, abbandono, separazione anche di fatto, detenzione o impossibilità a svolgere attività lavorativa a causa di malattia)

- Utente richiedente sottoposto a provvedimento dell'autorità giudiziaria o a misure restrittive o che ha già scontato una pena
- Affitto o mutuo della casa o sfratto esecutivo
- analoghe situazioni che dimostrino il reale stato di bisogno in cui versa l'utente

Gli importi potranno essere maggiorati sulla base del disagio sociale esistente

1 voce + € 50,00

2 voci + € 100,00

3 o più voci + € 200,00